

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 28 gennaio 2016, prot. n. 1705/A1903A

Comune di Settimo T.se (TO) Soc. Promocentro Italia S.r.L. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 12/01/2016.

Premesso che:

il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno 2016 dalle ore 10.15 alle 10.45 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 20370/A1903A del 21.12.2015.

In data 30/10/2015 (pervenuta in Regione Piemonte il 3/11/2015) la Soc. Promocentro Italia Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Settimo T.se la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale "Sub-ambito E" del "Settimo Cielo Retail Park" di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 16984/17.1 del 2/12/2005), tramite scomposizione in medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato e variazione n. esercizi, settore non alimentare, ubicato nella L2 di str. Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/99.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 12/01/2016, dopo un'approfondita discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Promocentro Italia Srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi relative alla realizzazione del Parco Commerciale "Settimo Cielo Retail Park", nella determinazione dirigenziale n. 7/DA1701 del 2.10.2007, che individua, per il comparto E, l'ammontare dell'onere aggiuntivo e della relativa ripartizione ai comuni beneficiari, ai sensi della D.G.R. n. 21-4844 dell'11.12.2006, nella determinazione dirigenziale 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del Centro Commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E, dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98, nella determinazione dirigenziale n. 547 del 8/08/2014, di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E;
- di raccomandare al Comune di Settimo T.se di sollecitare la realizzazione del collegamento diretto dello "svincolo autostradale TO-AO", da parte delle società concessionarie ANAS ed ATIVA, come previsto da precedenti accordi;
- di ricordare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché sono rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate "nuove autorizzazioni" e devono essere rilasciate previa consegna delle precedenti autorizzazioni.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Settimo;

preso atto dell'assenza giustificata del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 16984/17.1 del 2.12.2005, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Promocentro Italia SpA per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Settimo;

visto l'atto d'obbligo del 3/01/2006, con il quale la Soc. Settimo Sviluppo spa si obbliga a corrispondere l'onere aggiuntivo;

vista la determinazione dirigenziale n. 7/DA1701 del 2.10.2007, che individua, per il comparto E l'ammontare dell'onere aggiuntivo e della relativa ripartizione ai comuni beneficiari, come previsto dalla DCR n. 563/99 smi a seguito dei criteri approvati con D.G.R. n. 21-4844 dell'11.12.2006;

preso atto che le determinazioni dirigenziali nn. 54 del 26.3.2007 e 128/2007 hanno escluso il progetto della Soc. Promocentro Italia SpA dalla fase di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della LR 40/98, per tutti i comparti relativi al parco commerciale "Settimo Retail Park" (lotti: A,B,C,D,E);

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 3763/DB1701 del 16/05/2011 che autorizza l'attivazione di un centro commerciale classico di mq. 6689 – sub ambito D, e contemporaneamente modifica le prescrizioni sulla viabilità delle deliberazioni n. 16978, 16980, 16981, 16982, 16984 del 2/12/2005, relative ai comparti A, B,C,D ed E del parco commerciale "Settimo Retail Park", ad eccezione della realizzazione dello svincolo autostradale TO-AO;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15758/DB1607 del 31/10/2012 di modifica delle prescrizioni della viabilità della deliberazione n. 3763/DB1701 del 16/05/2011 relativamente alla realizzazione del collegamento diretto del nuovo svincolo autostradale TO-AO. Con la precisazione che tale raccordo deve essere realizzato in futuro da parte delle società concessionarie ANAS ed ATIVA in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese;

vista la determinazione dirigenziale 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del Centro Commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E, dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 547 del 8/08/2014, di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale

sequenziale di mq 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E;

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole alla rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale "Sub-ambito E" del "Settimo Cielo Retail Park" di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 16984/17.1 del 2/12/2005), tramite scomposizione in medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato e variazione n. esercizi, settore non alimentare, ubicato nella L2 di str. Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/99, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale non alimentare G-CC2 mq. 12.000, così composto:

1 M-SE3 mq. 1495

1 M-SE3 mq. 1252

1 M-SE3	mq. 1050
1 M-SE2	mq. 768
1 M-SE2	mq. 591
1 M-SE2	mq. 467
1 M-SE2	mq. 450
1 M-SE2	mq. 402
1 M-SE2	mq. 432
1 M-SE1	mq. 251
1 M-SE2	mq. 545
1 M-SE2	mq. 401
1 M-SE2	mq. 600
1 M-SE2	mq. 500
1 M-SE2	mq. 428
1 M-SE2	mq. 402
1 M-SE2	mq. 401

20es. di vicinato mq. 1525

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 20.289,91;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 17576 pari a posti auto n. 676 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.146, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 2.324,41;

2. di subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi relative alla realizzazione del Parco Commerciale “Settimo Cielo Retail Park”, nella determinazione dirigenziale n. 7/DA1701 del 2.10.2007, che individua, per il comparto E, l'ammontare dell'onere aggiuntivo e della relativa ripartizione ai comuni beneficiari, ai sensi della D.G.R. n. 21-4844 dell'11.12.2006, nella determinazione dirigenziale 94 del 4/03/2014 di esclusione del progetto del Centro Commerciale sequenziale di mq. 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E, dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98, nella determinazione dirigenziale n. 547 del 8/08/2014, di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 12.000, ubicato nella L2 in Strada Cebrosa/Via Paganini Area PdC del Comune di Settimo Torinese, Sub ambito E;

- di raccomandare al Comune di Settimo T.se di sollecitare la realizzazione del collegamento diretto dello “svincolo autostradale TO-AO”, da parte delle società concessionarie ANAS ed ATIVA, come previsto da precedenti accordi;

- di ricordare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché sono rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate “nuove autorizzazioni” e devono essere rilasciate previa consegna delle precedenti autorizzazioni;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Settimo T.se (TO), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO